

**DELIBERAZIONE 18 MAGGIO 2017
345/2017/E/EEL**

**ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN IMMISSIONE RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON
DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO
AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) A RISTORO DEI
CONSUMATORI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 18 maggio 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: REMIT);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161 ed, in particolare, l'articolo 22;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: TIMM);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 197/2013/E/EEL (di seguito: deliberazione 197/2013/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 522/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 522/2014/R/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 525/2014/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 459/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2016, 800/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 800/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2017, 177/2017/E/EEL (di seguito: deliberazione 177/2017/E/EEL);
- il documento per la consultazione 16 giugno 2016, 316/2016/R/EEL, recante la revisione della disciplina degli sbilanciamenti effettivi – interventi prioritari (di seguito: documento per la consultazione 316/2016/R/EEL);
- il documento per la consultazione 24 novembre 2016, 684/2016/R/EEL, recante la revisione della disciplina degli sbilanciamenti effettivi – ulteriori interventi nell’ambito del regime transitorio introdotto dalla deliberazione dell’Autorità 444/2016/R/EEL;
- i vigenti contratti-tipo di dispacciamento in prelievo ed in immissione, come risultanti dall’ultima versione approvata dall’Autorità nell’ambito delle procedure di approvazione del Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete) di Terna S.p.a. (di seguito: Terna).

FATTO:

1. Con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL).
2. I procedimenti traggono avvio dall’analisi dei dati e delle informazioni messe a disposizione da Terna ai sensi del TIMM; sulla base di tale analisi, l’Autorità aveva rilevato, tra l’altro, che alcuni utenti del dispacciamento, titolari di unità di consumo e/o di unità di produzione, stavano ponendo in essere strategie di programmazione non coerenti con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza nei riguardi del sistema, che dovrebbero invece caratterizzare il comportamento di un operatore nell’ambito del servizio di dispacciamento, ai

sensi di quanto previsto dall'articolo 14, commi 1, 3 e 6 della deliberazione 111, come recepiti dal comma 4.3 del contratto di dispacciamento in prelievo e dal comma 4.4 del contratto di dispacciamento in immissione (di seguito: strategie di programmazione non diligenti nei confronti del sistema).

3. Le predette condotte, hanno, in particolare, consentito a diversi utenti del dispacciamento di trarre un beneficio economico (in termini di maggiori ricavi o minori costi nell'ambito della regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento rispetto al dovuto) che, in realtà, non risulta riconoscibile in quanto conseguente alla violazione del citato articolo 14, comma 6, della deliberazione 111 e, quindi, delle corrispondenti clausole dei contratti di dispacciamento. Il conseguimento di tale beneficio (non dovuto) avrebbe peraltro comportato un significativo incremento degli oneri di dispacciamento a carico del sistema elettrico, determinando quindi una lesione dei diritti in termini di maggior onere per la totalità dell'utenza finale elettrica.
4. I procedimenti avviati, il cui termine di conclusione è stato prorogato con la deliberazione 459/2016/E/EEL, interessano una pluralità di soggetti. Allo stato attuale, essi sono caratterizzati da un differente grado di maturazione, in ragione sia delle diverse posizioni nei riguardi dell'inadempimento che contraddistinguono il singolo operatore coinvolto, sia delle diverse interazioni avute dall'Autorità col singolo operatore che, in molti casi, hanno comportato l'esigenza di riconoscere a quest'ultimo un ulteriore termine procedimentale per poter produrre memorie o documenti, nel pieno rispetto del contraddittorio.
5. Quanto sopra non consente pertanto la conclusione contestuale di tutti i procedimenti individuali avviati. Ogni procedimento sarà quindi concluso in esito alle valutazioni della particolare posizione nei riguardi dell'inadempimento del soggetto coinvolto.
6. È bene inoltre ricordare che, con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l'Autorità ha evidenziato anche che i comportamenti oggetto dei relativi procedimenti potrebbero altresì integrare i presupposti per l'avvio di procedimenti sanzionatori per la violazione della propria regolazione o per integrazione di fattispecie previste dal REMIT. Peraltro, nella medesima deliberazione 342/2016/E/EEL, l'Autorità ha altresì precisato che l'accertamento dei suddetti presupposti potrà avvenire solamente in esito alla chiusura dei procedimenti 342/2016/E/EEL; conseguentemente, anche tali eventuali avvii sanzionatori seguiranno la singola valutazione della particolare posizione nei riguardi dell'inadempimento di ogni soggetto coinvolto che emergerà dal provvedimento di chiusura del relativo procedimento prescrittivo.
7. Tra gli utenti del dispacciamento, titolari di unità di produzione, oggetto dei procedimenti 342/2016/E/EEL, ricorre anche la società individuata nell'Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società).
8. Con lettera del 20 settembre 2016 (prot. Autorità 26062), il responsabile del procedimento ha comunicato alla Società le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del DPR 244/01. In particolare, in tale comunicazione sono stati rappresentati gli esiti dell'analisi condotta con riferimento:

- i) agli sbilanciamenti effettivi delle unità di produzione rilevanti alimentate da fonte eolica, solare fotovoltaica e idroelettrica ad acqua fluente e delle unità di produzione non rilevanti nella titolarità della Società;
 - ii) ai corrispettivi di sbilanciamento effettivo applicati alle medesime unità di produzione.
- 9. La suddetta analisi è stata compiuta sia in modo puntuale, con riferimento ai mesi da marzo a luglio 2016, sia in modo aggregato, ossia con riferimento al comportamento mediamente tenuto, per il periodo gennaio 2015 – febbraio 2016; per le unità di produzione rilevanti i dati sono stati differenziati in funzione delle varie fonti, mentre per le unità di produzione non rilevanti i dati sono stati riportati in aggregato.
- 10. In estrema sintesi, nelle risultanze istruttorie, cui si rinvia per maggiori dettagli, anche con riferimento alle modalità di calcolo utilizzate, si evidenzia come:
 - i) la Società, tramite il proprio portafoglio sotteso al relativo contratto di dispacciamento, sia responsabile di sbilanciamenti effettivi particolarmente elevati rispetto al programma vincolante per le unità di produzione nella propria titolarità;
 - ii) la Società abbia tratto dall'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo un vantaggio economico legato sia alla vendita sia all'acquisto di energia a sbilanciamento e potenzialmente dall'arbitraggio di prezzo fra zone di mercato all'interno della stessa macrozona di bilanciamento.
- 11. Nell'ambito del procedimento, la Società ha replicato alle risultanze istruttorie con nota in data 28 novembre 2016 (prot. Autorità 35177).
- 12. In estrema sintesi, la Società non ha contestato in punto di fatto le evidenze riportate nella comunicazione delle risultanze istruttorie, ma ha svolto i seguenti argomenti volti a dimostrare la correttezza della propria condotta e l'infondatezza degli addebiti contestatili. È bene peraltro evidenziare sin d'ora che, come si mostrerà con maggior dettaglio nei successivi paragrafi, le argomentazioni svolte dalla Società non sono fondate.
 - i) In primo luogo, la Società critica le contestazioni riportate nella comunicazione delle risultanze istruttorie in quanto eccessivamente ampie e generiche, non disponendo l'Autorità di parametri positivi e adeguatamente dettagliati rispetto ai quali valutare correttamente le condotte della Società. Infatti, l'obbligo di programmare con diligenza, perizia, prudenza e previdenza sarebbe eccessivamente generico, con la conseguenza che la valutazione di "macroscopicità" delle condotte della Società risulterebbe del tutto arbitraria.
 - ii) In tale prospettiva, la scelta di fare riferimento, ai fini della determinazione del contenuto della prospettata misura prescrittiva, ai criteri definiti dalla deliberazione 444/2016/R/EEL, costituirebbe un illegittimo tentativo di applicare retroattivamente la regolazione adottata con quest'ultimo provvedimento. Ciò anche in contrasto con il principio, di recente affermato in tema di sbilanciamenti dalla sentenza del Consiglio di Stato 1532/2015,

- secondo cui un intervento di regolazione deve essere preceduto da una adeguata interlocuzione con gli operatori interessati.
- iii) Inoltre, la scelta di applicare retroattivamente i criteri introdotti con la deliberazione 444/2016/R/EEL si porrebbe anche in contrasto con gli obiettivi della direttiva 2009/72/CE, secondo i quali la regolazione delle modalità di remunerazione del bilanciamento deve essere imparziale, trasparente e obiettiva.
 - iv) Peraltro, la Società afferma che la disciplina dei corrispettivi di sbilanciamento all'epoca vigente conteneva già tutti gli elementi per incentivare gli utenti del dispacciamento a compiere una programmazione diligente, prudente, e previdente. In particolare, tale disciplina consentiva all'utente di trarre dei margini laddove la sua programmazione, come quella posta effettivamente in essere dalla Società, fosse di aiuto per il sistema.
 - v) In ogni caso, a dire della Società, non essendo essa titolare di unità abilitate a operare nel merito per il servizio di dispacciamento, non sarebbe neppure in grado di incidere sulla formazione del prezzo che si forma su tale mercato e che viene utilizzato per la valorizzazione degli sbilanciamenti. In tale prospettiva, anzi, la Società si trova costretta a subire le attività speculative degli operatori titolari di unità abilitate su tale mercato, i quali sarebbero i soli responsabili dell'incremento degli oneri di bilanciamento. Tale circostanza troverebbe conferma nei procedimenti avviati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti di due di tali operatori.
 - vi) A quest'ultimo riguardo, inoltre, la Società sottolinea che l'errore di programmazione che le viene contestato sarebbe *“di diversi ordini di grandezza inferiore a quelli che sono i valori scambiati sul mercato”* e rappresenta una quota infinitesimale del mercato stesso.
 - vii) Gli argomenti sopra svolti, a dire della Società, troverebbero conferma anche nel comportamento di Terna che, nell'ambito della gestione del contratto di dispacciamento, non ha mai contestato i comportamenti della Società. Anzi, l'algoritmo utilizzato da Terna è costruito in modo tale che sbilanciamenti *“lunghi”* generino una minore esposizione dell'utente nei confronti di Terna: in tal modo, quest'ultima si sarebbe dimostrata accondiscendente nei confronti delle *“pratiche di sbilanciamento dei traders più aggressivi, laddove queste pratiche andassero a diminuire l'esposizione dell'utente del dispacciamento nei suoi confronti”*.
 - viii) Infine, secondo la Società, non vi sarebbe alcuna correlazione tra il c.d. corrispettivo *uplift* e il prezzo dell'energia elettrica: infatti, la Società, pur ammettendo che il corrispettivo *uplift* nel periodo di riferimento sia cresciuto, sottolinea come sarebbe invece diminuito il prezzo della borsa elettrica (c.d. PUN).

VALUTAZIONI:

13. Rispetto agli elementi di fatto relativi alla Società emersi nell'ambito dell'istruttoria, richiamati sinteticamente al precedente paragrafo 10, e non contestati dalla Società, occorre valutare:
 - i) se e in che modo la programmazione compiuta dalla Società sia idonea a ledere i diritti degli utenti finali a una corretta formazione del prezzo sui mercati dell'energia e ad una corretta determinazione degli oneri di dispacciamento ad essi trasferiti;
 - ii) se sussistano, pertanto, i presupposti per l'adozione di provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 o di misure temporanee di regolazione asimmetrica ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11 e, in tal caso, quali contenuti dette misure debbano avere.
14. Tali valutazioni, cui si procederà rispettivamente nelle sezioni B e C, richiedono che sia preliminarmente richiamato il contesto normativo nel quale si iscrive la vicenda, contesto che sarà tratteggiato nella successiva sezione A.

A. *Contesto normativo*

15. La condotta tenuta dalla Società deve essere valutata, innanzi tutto, alla luce della disciplina del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, il cui assetto è definito dall'Autorità con la deliberazione 111. Le disposizioni contenute in tale provvedimento sono recepite e implementate da Terna nell'ambito del proprio Codice di rete (che è sottoposto ad approvazione dell'Autorità). Il Codice di rete regola condizioni generali di contratto relative all'erogazione del servizio di dispacciamento (anche per il tramite di un apposito contratto-tipo, contenuto nell'Allegato A26 del suddetto Codice). In tale modo, pertanto, la regolazione dell'Autorità definisce e integra il contenuto dei singoli contratti di dispacciamento (in immissione ed in prelievo) conclusi tra Terna e i suoi utenti.
16. In termini generali, occorre ricordare che, mediante il servizio di dispacciamento, Terna garantisce agli utenti l'accesso e l'uso del sistema elettrico nazionale per la contestuale e continuativa esecuzione fisica in condizioni di sicurezza dei contratti di compravendita di cui questi ultimi sono controparte (articolo 3, comma 1, lett.(d), e articolo 4 della deliberazione 111).
17. Un elemento essenziale ai fini della sicurezza del sistema è il costante mantenimento dell'equilibrio, istante per istante, tra l'energia complessivamente immessa e quella prelevata (bilanciamento). La quantità di energia immessa da parte di ciascun impianto viene determinata da ciascun utente sulla base delle transazioni che avvengono sui mercati, nonché della disponibilità delle fonti primarie per le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili e/o di eventuali avarie che possono occorrere in tempo reale e/o di eventuali indisponibilità di elementi della rete che possono limitare l'energia che l'impianto può immettere in un determinato periodo di tempo. L'esatta quantità di

energia effettivamente prelevata dipende, invece, dall'effettivo impiego che il cliente finale fa del proprio impianto di consumo, anche tenendo conto dell'eventuale autoproduzione in sito.

18. Compito di Terna è compensare immissioni e prelievi effettivi su tutto il territorio nazionale al fine di assicurare il bilanciamento del sistema come visto dalla propria rete. In particolare per tale scopo, non disponendo – in conseguenza della segregazione delle attività di rete e dispacciamento da quelle di produzione e vendita – di impianti di produzione per variare in tempo reale i flussi di energia, Terna necessita della cooperazione degli utenti del dispacciamento sotto almeno due profili:
 - i) da un lato, al fine di porre rimedio agli sbilanci causati dalle deviazioni rispetto ai programmi (in immissione e/o prelievo) che si formano in esito ai mercati dell'energia, essa si serve del contributo degli utenti che dispongono di particolari unità di produzione (c.d. unità abilitate); tali utenti partecipano con le proprie unità abilitate al mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD – articoli 60 e 61 della deliberazione 111), dove Terna può concludere contratti in forza dei quali ordinare la variazione dell'energia immessa (e prelevata per le unità di produzione e pompaggio) sia in fase di programmazione, sia in tempo reale;
 - ii) dall'altro lato, al fine di ridurre per quanto possibile l'attivazione di risorse di bilanciamento da parte delle unità abilitate, tutti gli utenti del dispacciamento, inclusi quindi anche i titolari delle unità *non* abilitate (di produzione e di consumo), sono tenuti a rispettare i sopra citati programmi *vincolanti*, in immissione e/o prelievo, che si formano in esito ai mercati dell'energia (articolo 14, commi 1 e 3, della deliberazione 111), proprio a minimizzazione dei volumi di bilanciamento a salvaguardia della sicurezza del funzionamento del sistema elettrico nazionale.
19. Il presente procedimento si focalizza sugli aspetti di cui al precedente paragrafo 18, numero *ii*). A tal proposito giova ricordare che, a livello di *settlement*, nell'ambito del singolo contratto di dispacciamento, l'energia che l'utente immette/preleva in eccesso rispetto al programma vincolante è considerata (rispettivamente) ceduta/acquisita a/da Terna (articolo 14, commi 2 e 4, della deliberazione 111). Tale energia è inoltre valorizzata a un prezzo (definito in coerenza con quanto previsto agli articoli 39 e 40 della deliberazione 111) che dovrebbe essere, da un lato, idoneo a ribaltare sull'utente "sbilanciato" i costi sostenuti da Terna per mantenere in equilibrio il sistema tramite l'attivazione delle unità abilitate e, dall'altro, atto a disincentivare sbilanciamenti volontari che possano tradursi in oneri indebiti a carico del sistema. Analoghe considerazioni valgono anche per l'energia immessa/prelevata in difetto.
20. Infatti, il saldo netto fra i costi sottesi all'attivazione delle risorse fornite dalle unità abilitate e la regolazione economica dell'energia immessa/prelevata in difetto/eccesso dagli utenti del dispacciamento è posto a carico del sistema e, conseguentemente, della generalità dell'utenza finale. Esso viene coperto da un apposito corrispettivo (corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel

mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione 111 – di seguito: corrispettivo *uplift*) che Terna applica ai propri utenti del dispacciamento che, a loro volta, lo possono ribaltare (direttamente o indirettamente per il tramite del prezzo della componente energia) sui clienti finali del proprio portafoglio.

21. Particolare rilievo assume in tale contesto l'obbligo per gli utenti del dispacciamento titolari di unità fisiche di produzione o consumo, previsto dall'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111, di *“definire programmi di immissione e prelievo utilizzando le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica effettivamente prodotti dalle medesime unità, in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza”*. Con tale disposizione, l'Autorità ha esplicitato (rendendone sanzionabile la violazione) un principio generale, già immanente nel sistema, che costituisce declinazione particolare dei canoni di diligenza, correttezza e buona fede oggettiva con cui l'utente deve cooperare col gestore del sistema elettrico al fine di compiere una programmazione adeguata e accurata dei movimenti di energia nel/dal sistema. Tali previsioni sono, quindi, funzionali soprattutto ad assicurare il bilanciamento fisico del sistema.
22. Infatti, poiché l'intervento di Terna nell'ambito del dispacciamento, come visto, deve anche porre rimedio in tempo reale a squilibri del sistema generati da errori di programmazione, è necessario che gli utenti riducano al massimo tali errori mediante una programmazione quanto più accurata possibile, migliorando sempre più la bontà delle proprie stime. Peraltro, definire programmazioni accurate è una competenza specifica che gli utenti del dispacciamento, in quanto operatori professionali nei mercati elettrici, sono in grado di maturare rientrando nella diligenza specifica della propria attività e richiesta dai contratti di dispacciamento.
23. L'importanza di un tale obbligo, di effettuare una programmazione improntata a criteri di diligenza, prudenza, perizia e previdenza, è stata evidenziata dall'Autorità sin dalla sua esplicita introduzione, avvenuta con la deliberazione 525/2014/R/EEL, ossia nelle more di una riforma organica della disciplina del dispacciamento e, in particolare, dei suoi corrispettivi. Ciò a fronte di una situazione in cui le approssimazioni su cui poggiava la disciplina all'epoca vigente (relativa in particolare alle modalità di calcolo del segno dello sbilanciamento aggregato zonale) fornivano segnali di prezzo per la valorizzazione degli sbilanciamenti che si erano progressivamente rivelati inadeguati a garantire la sicurezza del sistema elettrico in condizioni di economicità (e che quindi avevano favorito l'adozione da parte di utenti del dispacciamento di strategie di programmazione contrarie ai predetti canoni di correttezza – come evidenziato ad esempio nel documento per la consultazione 316/2016/R/EEL).
24. Pertanto, il comma 4.4 del contratto di dispacciamento in immissione, ai sensi del quale l'utente, nei confronti di Terna, ha *“il diritto ed assume l'impegno vincolante di immettere in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e/o di importazione nella sua responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato e corretto di*

immissione relativo al medesimo punto” deve essere letto alla luce del predetto obbligo di programmare con diligenza, prudenza, perizia e previdenza, di cui all’articolo 14, comma 6, della deliberazione 111, che già costituiva l’esatto adempimento dei singoli contratti di dispacciamento (in prelievo e in immissione) stipulati da Terna con i suoi utenti, tra cui anche quello con la Società.

25. Nel caso di unità di produzione non abilitate, il “*programma vincolante modificato*” corrisponde al programma vincolante che si forma in esito al mercato infragiornaliero (MI), ossia come risultante delle contrattazioni svolte e/o registrate dall’utente del dispacciamento (o dagli operatori di mercato da esso eventualmente delegati a operare sul suo conto di sbilanciamento effettivo) sui mercati dell’energia.
26. Rispetto al contesto normativo sopra tracciato, risulta pertanto destituita di fondamento la tesi della Società secondo la quale la contestazione formulata dall’Autorità sarebbe eccessivamente ampia e generica, in assenza di un parametro positivo sufficientemente dettagliato (cfr. numero *i*) del paragrafo 12). Al riguardo, infatti, come visto, l’obbligo di effettuare una programmazione impostata ai criteri di diligenza, prudenza, perizia e previdenza, non è un parametro eccessivamente generico, ma è una regola di comportamento che integra e definisce l’oggetto dell’esatto adempimento delle obbligazioni che gli utenti del distaccamento assumono nei confronti di Terna, con la conclusione del contratto di dispacciamento, ai sensi degli articoli 1175, 1176 e 1375 del codice civile.
27. Come visto, in forza delle disposizioni della deliberazione 111, l’utente del dispacciamento assume l’obbligo di rispettare il programma vincolante modificato in immissione e, nell’adempire a tale obbligo, ai sensi del comma 14.6 della medesima deliberazione, l’utente, da un lato, deve osservare la diligenza specifica richiesta dalla natura professionale dell’attività esercitata, ai sensi dell’articolo 1176, secondo comma, del codice civile, e, dall’altro lato, deve dare esecuzione al contratto di dispacciamento secondo correttezza e buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile, non abusando della propria posizione per arrecare ingiustificato pregiudizio al sistema.
28. Da quanto osservato al precedente paragrafo consegue che, diversamente da quanto sostenuto dalla Società, l’obbligo di programmare secondo diligenza, prudenza, perizia e previdenza ha una sua portata precettiva ben chiara e precisa, con l’ulteriore conseguenza che, sebbene la disciplina dei corrispettivi di sbilanciamento le consentisse materialmente di tenere determinate condotte da cui conseguire determinati profitti (cfr. numero *iv*) del paragrafo 12), ciò non autorizza comunque la Società a porre in essere ogni tipo di programmazione. Come già detto, infatti, le condotte dell’utente del dispacciamento trovano comunque un limite giuridico ben preciso, da un lato, nella regolazione dell’Autorità in tema di servizio pubblico di dispacciamento e, dall’altro lato, nei generali canoni di correttezza e buona fede oggettiva nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, recepiti e declinati con il citato comma 14.6 della deliberazione 111.

29. Inoltre, come visto, l'obbligo di programmare secondo i predetti principi si applica a tutti gli utenti del dispacciamento, ossia anche a coloro che, come la Società, sono titolari di sole unità non abilitate. Anche tali soggetti, infatti, sono tenuti a cooperare con Terna definendo programmi quanto più possibile accurati, al fine di limitare la dimensione degli sbilanciamenti e, quindi, di contenere conseguentemente l'onere sostenuto per porvi rimedio. Appare pertanto priva di fondamento anche l'osservazione della Società (cfr. numero *v*) del paragrafo 12) secondo la quale gli utenti che, come lei, non sono titolari di unità abilitate, non sarebbero in grado di incidere sulla determinazione del valore degli oneri di sbilanciamento. Al riguardo, pertanto, appare del tutto inconferente il richiamo, compiuto dalla Società, ai procedimenti avviati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti di due utenti titolari di unità di produzione abilitate: in disparte il fatto che quei procedimenti originano da una segnalazione di questa Autorità, i profili oggetto di contestazione sono diversi e autonomi rispetto a quelli contestati specificamente alla Società.
30. Infine, alla luce del quadro normativo sopra richiamato, emerge anche l'irrelevanza della circostanza, invocata dalla Società, secondo la quale la dimensione degli sbilanciamenti a essa imputabile sarebbero di gran lunga inferiore rispetto all'energia complessivamente scambiata (cfr. numero *vi*) del paragrafo 12). Infatti, una tale circostanza non assume alcun rilievo ai fini dell'accertamento se l'attività di programmazione posta in essere dalla Società nei periodi considerati sia o meno coerente con l'obbligo di programmare con diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui al comma 14.6 della deliberazione 111.
31. Come già ampiamente argomentato, un tale obbligo attiene alle modalità di adempimento dell'obbligo di rispettare il programma vincolante modificato in immissione. Pertanto, ciò che assume rilievo ai fini del procedimento, è il mancato rispetto del programma, in particolare se tale mancato rispetto dipenda da una programmazione non diligente, oppure rientri nell'ambito dell'errore fisiologico e (quindi) scusabile. In tale prospettiva, quindi, è rilevante la misura dell'errore di programmazione, mentre è del tutto incoerente la quantità fisica dell'energia elettrica conseguente tale errore rispetto all'energia complessivamente scambiata sul mercato.

A.1. Precisazioni su alcuni fattori di incidenza sul livello del corrispettivo uplift

32. Si ritiene qui opportuno compiere una precisazione, di carattere generale, sulle diverse modalità con le quali un utente del dispacciamento può, mediante differenti condotte anomale, incidere sulla determinazione del corrispettivo *uplift*. Tale precisazione si rende opportuna per chiarire ulteriormente l'ambito del presente procedimento rispetto ad altre valutazioni a esso estranee, ma che sono oggetto: (a) di altri procedimenti 342/2016/E/EEL (o avviati con la deliberazione 459/2016/E/EEL; di seguito: procedimenti 342/459/2016/E/EEL) oppure (b) di

- eventuali procedimenti sanzionatori che potrebbero essere avviati a carico della Società in esito anche al presente procedimento.
33. Al riguardo, si ritiene quindi opportuno ricordare che il livello del corrispettivo *uplift*, risultante dai meccanismi di cui al punto 20, a carico del sistema elettrico, risulta influenzato, in via generale, da una serie di fattori diretti e indiretti come di seguito specificati:
- i) prezzi delle offerte accettate su MSD dal gestore della rete per garantire l'equilibrio fra immissioni e prelievi nel rispetto dei vincoli di sicurezza del sistema; tali prezzi sono generalmente superiori al prezzo zonale per le offerte a salire e inferiori al prezzo zonale (e più in generale al costo variabile di produzione dell'energia elettrica) per le offerte a scendere;
 - ii) volume degli sbilanciamenti effettivi legati alle differenze fra quanto programmato, come risultato netto, sul mercato giornaliero (MGP), sul mercato infragiornaliero (MI) e, limitatamente alle unità abilitate, su MSD, e quanto immesso/prelevato in tempo reale; a tali volumi sono applicati i prezzi di sbilanciamento e i corrispettivi di non arbitraggio;
 - iii) alterazione dell'andamento di MSD legata ad un dispacciamento sui mercati dell'energia non coerente con una stima diligente delle immissioni e dei prelievi; tale dispacciamento "alterato" deve essere corretto dal gestore della rete nella fase di programmazione ex-ante di MSD (dove il gestore riconduce l'assetto del sistema elettrico ad una configurazione di immissioni e prelievi coerente con le migliori previsioni di consumo e produzione rinnovabili al momento disponibili) con eventuali oneri a carico del sistema che non si sarebbero verificati in presenza di una programmazione diligente (oneri indebiti).
34. Quanto evidenziato al numero *i*) del precedente paragrafo 33, è estraneo al presente procedimento, ma assume rilievo nell'ambito di quei procedimenti 342/459/2016/E/EEL avviati nei confronti di utenti titolari di unità abilitate. Questi ultimi procedimenti, infatti, come noto, traggono avvio dall'osservazione che i prezzi delle offerte accettate a salire su MSD hanno registrato un significativo incremento nel corso del 2016 anche a seguito dell'adozione da parte di alcuni utenti del dispacciamento di strategie di trattenimento di capacità sui mercati dell'energia per alcune unità abilitate. Tali strategie hanno creato sulle predette unità abilitate significativi margini a salire da offrire su MSD a prezzi particolarmente elevati, ma comunque suscettibili di essere accettati a causa delle peculiari esigenze di sicurezza del sistema che presupponevano la presenza in servizio delle sopraccitate unità.
35. Ai fini del presente procedimento, invece, rileva l'aspetto evidenziato al numero *ii*) del precedente paragrafo 33. Infatti, come chiarito nella deliberazione 342/2016/E/EEL, il presente procedimento trae avvio dall'osservazione che il volume degli sbilanciamenti effettivi è aumentato, nel corso degli anni qui analizzati, per effetto di strategie di programmazione non diligente nei confronti del sistema, dalle quali alcuni utenti del dispacciamento hanno tratto un vantaggio economico in conseguenza delle anomalie insite nella vigente disciplina per la

valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi (basata su una modalità di determinazione dello sbilanciamento aggregato zonale non coerente con l'effettivo stato, eccedentario o deficitario, del sistema). Tale fenomeno, inizialmente limitato alla Sardegna, si è gradualmente esteso a tutto il territorio nazionale con picchi di sbilanciamento particolarmente rilevanti nel primo semestre del 2016, per poi attenuarsi con l'intimazione a cessare tali comportamenti disposta dall'Autorità con la medesima deliberazione 342/2016/E/EEL e, a decorrere dall'1 agosto 2016, con l'entrata in vigore della deliberazione 444/2016/R/EEL che ha modificato la disciplina degli sbilanciamenti effettivi con riguardo alle unità di consumo e alle unità di produzione non abilitate diverse da quelle alimentate da fonti rinnovabili non programmabili.

36. Al riguardo, è bene inoltre osservare che le condotte di programmazione non diligente oggetto del presente procedimento, in linea teorica, assumono rilievo ai fini degli oneri di dispacciamento: (a) sia singolarmente, in quanto fonte di un volume di sbilanciamenti effettivi significativo, (b) sia in modo aggregato, ossia tenendo conto dell'insieme delle condotte adottate dagli utenti del dispacciamento di cui alla tabella 1 dell'Allegato A della deliberazione 342/2016/E/EEL.
37. In particolare, il presente provvedimento si concentra sulla condotta considerata singolarmente, oggetto di procedimento individuale, al fine di valutare se tale condotta integri o meno i presupposti per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica. Invece, le analisi relative agli impatti del complesso delle strategie non diligenti sull'attività di approvvigionamento di risorse per il dispacciamento (e quindi sugli esiti di MSD) di cui al numero *iii*) del precedente paragrafo 33. hanno evidenziato l'assenza di effetti che possano essere direttamente imputati agli utenti del dispacciamento di cui alla tabella 1 dell'Allegato A della deliberazione 342/2016/E/EEL.
38. Le precisazioni sopra svolte mostrano l'irrilevanza, ai fini del presente procedimento, della circostanza invocata dalla Società, secondo la quale, sebbene il corrispettivo *uplift* sia effettivamente cresciuto, tuttavia, nel medesimo periodo di riferimento, il PUN non abbia subito analoghi incrementi (cfr. numero *viii*) del paragrafo 12). La contestazione oggetto del presente procedimento consiste proprio nel fatto che la Società, mediante la sua attività di programmazione non diligente, avrebbe conseguito un beneficio altrimenti non dovuto con conseguenti oneri a carico del sistema, oneri che si generano mediante un incremento del corrispettivo *uplift*.

B. Valutazione delle condotte della Società

39. Al fine di valutare se le condotte tenute dalla Società siano lesive del diritto dell'utenza finale alla corretta formazione del prezzo sui mercati e a una corretta determinazione degli oneri di dispacciamento ad essa trasferiti, vale a dire abbiano causato oneri impropri sulla generalità dell'utenza, occorre verificare, nell'ambito del presente procedimento, se siano integrate tutte le seguenti condizioni, in particolare:

- (a) se le strategie di programmazione da essa compiute siano contrarie all'obbligo di programmare con diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111, comportandone una violazione;
 - (b) se da tali (eventuali) programmazioni non diligenti l'impresa abbia conseguito benefici economici (in termini di maggiori ricavi o minori costi nell'ambito della regolazione economica delle partite di bilanciamento); e
 - (c) se tali benefici conseguiti abbiano determinato, a livello complessivo, un onere a carico del sistema (mediante il corrispettivo *uplift*) e, quindi, della totalità dell'utenza finale.
40. Al fine di meglio chiarire il nesso tra i tre elementi sopra evidenziati, nella prospettiva di una valutazione sull'integrazione dei presupposti per un intervento prescrittivo (o di regolazione asimmetrica dell'Autorità) – che si formulerà con maggior dettaglio nella successiva sezione C) – occorre ricordare che, come evidenziato nella precedente sezione A, l'obbligo di programmare con diligenza, prudenza, perizia e previdenza sopra richiamato è incluso anche negli specifici contratti di dispacciamento che ogni utente (quindi anche la Società) conclude con Terna. In forza di tale contratto (comma 4.4 per il contratto di dispacciamento in immissione), pertanto, l'utente assume l'impegno a rispettare, per ciascun punto di dispacciamento in immissione, il programma vincolante modificato in immissione. Diversamente, incorre anche in un inadempimento contrattuale.
41. Inoltre, sempre ai sensi del citato contratto di dispacciamento, in attuazione della deliberazione 111, la quantità di energia che l'utente immette in eccesso/difetto rispetto a tal programma è considerata ceduta/acquisita dall'utente a/da Terna. Ciò comporta che eventuali vantaggi economici conseguiti dalla Società nell'ambito del bilanciamento (cfr. elemento (b) del precedente paragrafo 39) sono il risultato della regolazione effettuata da Terna di importi calcolati applicando i corrispettivi di dispacciamento (calcolati sulla base di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 14, 39 e 40 della deliberazione 111 e dell'articolo 23 del TIS e recepiti dall'articolo 7 del contratto di dispacciamento in immissione) ai quantitativi di energia che la Società è risultata aver immesso in difetto/eccesso rispetto al suo programma vincolante modificato.
42. Laddove però risulti che il mancato rispetto del suddetto programma dipenda da una programmazione non diligente (elemento di cui alla lettera (a) del precedente paragrafo 39), la Società sarebbe altresì inadempiente anche con riferimento alla clausola di cui al comma 4.4 del contratto di dispacciamento in immissione stipulato dalla medesima con Terna. Dato il nesso inscindibile tra l'ammontare degli importi maturati dalla Società nei confronti di Terna a titolo di corrispettivi di sbilanciamento effettivo (e, se del caso, di non arbitraggio) e la programmazione compiuta dalla medesima Società in violazione di tale obbligazione, Terna non sarebbe tenuta ad adempiere alla liquidazione per intero delle partite economiche sottese agli sbilanciamenti effettivi, in quanto frutto di un inadempimento anche contrattuale (legato alla non diligenza nella

- programmazione) che ha portato la Società a maturare un indebito arricchimento a danno di Terna e, in ultima analisi, della collettività elettrica.
43. In altre parole, la programmazione non diligente, col relativo inadempimento contrattuale, determinerebbe, da parte di Terna, e poi della collettività elettrica, un esborso eccessivo, comprensivo di una quota che non sarebbe stata dovuta in presenza di una programmazione basata su principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza.
 44. La predetta situazione non rivestirebbe un rilievo esclusivamente interno alle parti dei citati contratti di dispacciamento in prelievo atteso che, come già visto nella sezione A:
 - i) i contenuti di tali contratti sono integrati e definiti dalla regolazione adottata dall’Autorità (alla quale tale contratto fa esplicito riferimento);
 - ii) il testo del contratto stesso è approvato con specifico provvedimento dell’Autorità che ne verifica la conformità alla propria regolazione;
 - iii) gli oneri netti sostenuti da Terna per l’erogazione del servizio di dispacciamento derivanti dalla liquidazione delle partite economiche afferenti a tali contratti sono posti a carico della generalità degli utenti (mediante il corrispettivo *uplift*) e, quindi, in ultima analisi, della generalità dei clienti finali (elemento di cui alla lettera *(c)* del precedente paragrafo 39).
 45. Inoltre, Terna non avrebbe potuto disciplinare in autonomia una liquidazione parziale delle partite economiche sottese al contratto di dispacciamento, necessitando al riguardo, proprio in forza dell’inscindibile legame fra regolazione dell’Autorità e contratto di dispacciamento, di uno specifico provvedimento emanato dall’Autorità stessa che integri e definisca le conseguenze legate agli eventuali inadempimenti contrattuali discendenti dalla mancata diligenza. Proprio in tal senso deve essere intesa la previsione del comma 14.7 della deliberazione 111 secondo la quale Terna è tenuta a segnalare “*significativi e reiterati scostamenti dall’applicazione dei principi*” di diligenza, perizia, prudenza e previdenza enunciati al comma 14.6 della medesima deliberazione al fine di consentire all’Autorità di adottare i provvedimenti di competenza, fra cui rientrano anche interventi di natura prescrittiva quali quelli oggetto del presente procedimento avviato nei confronti della Società.
 46. Terna, nella fattispecie in esame, ha segnalato all’Autorità con apposita comunicazione ai sensi del sopracitato comma 14.7 (la comunicazione del 21 giugno 2016, prot. Autorità 17692, del 22 giugno 2016 e comunicazione del 22 giugno 2016, prot. Autorità 17834, del 23 giugno 2016) la presenza di continui e reiterati scostamenti dai principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza; anche sulla base di tali comunicazioni l’Autorità ha ritenuto opportuno avviare tempestivamente nei confronti della Società il procedimento in esame.
 47. In quest’ottica, diversamente da quanto sostenuto dalla Società, il fatto che Terna non le abbia contestato tempestivamente alcuna condotta (cfr. numero *vii*) del paragrafo 12) non costituisce un elemento rilevante né significativo. Tra Terna e l’Autorità, invero, è attivo, ai sensi del TIMM, un flusso periodico di informazioni per il monitoraggio dei mercati, ma è solo in esito a un’analisi approfondita delle

possibili cause delle anomalie sugli sbilanciamenti contenute nei report di monitoraggio nonché in considerazione del significativo incremento del corrispettivo *uplift* registrato nei primi mesi del 2016, con punte elevate per il mese di aprile 2016 (di cui alle attività di *settlement* compiute da Terna entro i primi giorni di giugno 2016) e per i mesi di maggio e giugno 2016 (di cui alle stime preliminari in attesa del *settlement* delle relative partite economiche), che l’Autorità ha ritenuto di intervenire avviando procedimenti individuali a carico di un numero elevato di utenti del distacco in immissione e in prelievo.

48. Precisato quindi il quadro entro cui valutare i comportamenti della Società, occorre rilevare, in primo luogo, che le evidenze emerse nell’ambito dell’istruttoria (e rappresentate nella comunicazione effettuata dal responsabile del procedimento – cfr. precedente paragrafo 10) mostrano che, nel periodo di osservazione, la Società è incorsa in sbilanciamenti significativi, che in alcuni mesi consecutivi, a livello zonale e per alcune tipologie produttive, hanno superato anche il 100%, rispetto al programma vincolante modificato di immissione risultante dai mercati dell’energia. Inoltre, la condotta risulta reiterata nel periodo sotto osservazione.
49. Al riguardo, l’Autorità, in parte discostandosi dalle valutazioni compiute nell’ambito della comunicazione delle risultanze istruttorie, ritiene più corretto individuare la dimensione degli sbilanciamenti rilevanti, ai fini dell’adempimento all’obbligo di cui all’articolo 14, comma 6, della deliberazione 111, rispetto all’energia effettivamente immessa a consuntivo piuttosto che rispetto al programma vincolante modificato di immissione risultante dai mercati dell’energia. Infatti, come è stato anche rilevato da altri utenti del dispacciamento nell’ambito di altri procedimenti individuali avviati con deliberazione 342/2016/E/EEL, risulta più ragionevole e aderente alla verifica che si compie valutare l’errore di programmazione rispetto al valore reale (e quindi all’energia immessa a consuntivo) e non rispetto al valore stimato (e quindi al programma vincolante modificato di immissione). Un tale approccio è stato peraltro utilizzato per le verifiche compiute nell’ambito dei procedimenti individuali per gli utenti del dispacciamento in prelievo, e non si ravvisano elementi tali da giustificare un diverso trattamento per gli utenti del dispacciamento in immissione.
50. Peraltro, anche assumendo il criterio di verifica descritto al precedente paragrafo 49, le evidenze che emergono dall’esame dei dati acquisiti, riportati con maggior dettaglio nell’*Allegato B* al presente provvedimento, confermano le valutazioni contenute nella comunicazione delle risultanze istruttorie in termini di rilevanza e frequenza degli sbilanciamenti effettivi per alcune tipologie di unità produttive.
51. Una tale anomalia perpetuata dalla Società risulta del tutto incompatibile con la diligenza e la perizia richiesta a un operatore professionale ed esperto, quale deve essere l’utente del dispacciamento.
52. A quest’ultimo riguardo, l’Autorità ritiene importante compiere una ulteriore precisazione. Discostandosi in parte dalla comunicazione delle risultanze istruttorie, l’Autorità intende escludere dalle anomalie di sbilanciamento rilevanti, al fine di qualificare la condotta della Società come incompatibile con l’obbligo di

cui all'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111, quegli sbilanciamenti che abbiano natura episodica e di non sistematica reiterazione; ciò a favore della Società.

53. Una tale valutazione si giustifica in ragione dell'esperienza maturata dall'Autorità nell'osservazione e nelle analisi sugli esiti del monitoraggio delle programmazioni da parte di utenti del dispacciamento in immissione, alla luce della quale si può ritenere che situazioni caratterizzate dall'anomala incidenza degli sbilanciamenti effettivi rispetto all'energia immessa a consuntivo, qualora si presentino in forma episodica e non reiterata, nella maggior parte dei casi trovano la loro causa di giustificazione in circostanze di fatto peculiari, riconducibili alle specificità del portafoglio dell'operatore. L'episodicità della condotta, secondo la comune esperienza maturata in tale specifico settore, tratta da un periodo pluriennale di monitoraggio, consente di ritenere che il mancato rispetto del programma non sia imputabile a una programmazione non diligente.
54. Nel caso in esame, in realtà, come già detto, la Società ha compiuto, in alcune zone, sbilanciamenti elevati e reiterati, ponendosi al di fuori della dovuta diligenza cui si era impegnata.
55. In secondo luogo, ulteriore elemento rilevante che emerge dall'istruttoria, richiamato nel precedente paragrafo 10, consiste nel fatto che, dalla programmazione così disequilibrata (per quantitativi e durata), la Società ha conseguito un beneficio economico che non si sarebbe verificato se la Società avesse compiuto una programmazione coerente con l'obbligo di cui all'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111.
56. Il predetto beneficio ha determinato un onere indebito in capo a Terna (come chiarito anche ai precedenti paragrafi 42-44), che ha comportato, per effetto dei meccanismi descritti alla precedente Sezione A, un incremento del livello del corrispettivo *uplift* e, per riflesso, un incremento del prezzo dell'energia pagato dalla generalità dell'utenza finale (cui il corrispettivo *uplift* direttamente o indirettamente è ribaltato).
57. Quanto sopra dimostra come la condotta tenuta dalla Società, contribuendo all'incremento del corrispettivo *uplift*, abbia leso il diritto dell'utenza finale alla corretta formazione del prezzo.

C. Sui presupposti e i contenuti dell'intervento dell'Autorità

58. Come già detto nella parte in fatto, con la deliberazione 342/2016/E/EEL l'Autorità ha prospettato l'adozione di provvedimenti prescrittivi volti a far cessare la condotta lesiva del diritto degli utenti (ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95) e/o di provvedimenti temporanei di regolazione asimmetrica (ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11).
59. Nel caso di specie, non si ravvisano i presupposti per l'adozione di provvedimenti temporanei di regolazione asimmetrica, in quanto si ritiene che la misura prescrittiva, i cui presupposti si ritengono invece integrati, meglio contribuisca ad assicurare un'adeguata e proporzionale tutela del diritto dell'utenza finale a una

corretta formazione dei prezzi sui mercati e alla corretta valorizzazione degli oneri di dispacciamento ad essi trasferiti.

60. A tal fine, giova ricordare che, come emerso e chiarito nella precedente sezione B:
(a) le condotte tenute dalla Società hanno determinato un incremento dell'onere sostenuto da Terna e, conseguentemente, un incremento del corrispettivo *uplift*;
(b) il beneficio economico conseguito dalla Società non è interamente dovuto, in quanto il suo ammontare è diretta conseguenza del suo inadempimento all'obbligo di programmare con diligenza, perizia, prudenza e previdenza (di cui al più volte citato articolo 14, comma 6, della deliberazione 111, come recepito dal contratto di dispacciamento concluso tra Terna e la Società).
61. Al riguardo, tuttavia, non risulta che, a oggi, la Società si sia attivata per restituire gli importi netti corrispondenti alla quota indebitamente trattenuta. Ciò comporta, pertanto, che risulta ancora attuale la lesione del diritto dell'utenza sopra considerato, con la conseguente integrazione dei presupposti per l'adozione di un provvedimento che, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, ordini alla Società di restituire a Terna i predetti importi netti indebitamente trattenuti, affinché gli importi così restituiti siano riattribuiti a beneficio dell'utenza finale, al fine di ripristinare i soprarichiamati diritti lesi.
62. La restituzione degli importi dovuti deve tener conto di quanto precisato nella comunicazione delle risultanze istruttorie con riferimento ai punti di dispacciamento relativi ad unità di produzione. Al momento della comunicazione, infatti, i dati disponibili facevano riferimento al periodo compreso tra gennaio 2015 e fine luglio 2016. Conseguentemente anche il contenuto della misura prescrittiva prospettata copriva tale periodo. Tuttavia, nella medesima comunicazione, si evidenziava che, solo per le unità di consumo e per le unità di produzione non abilitate diverse da quelle alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, la deliberazione 444/2016/R/EEL introduceva, con effetto dall'1 agosto 2016, una disciplina idonea a precludere agli utenti del dispacciamento la possibilità di trarre significativi vantaggi economici dall'adozione di strategie di programmazione non diligenti nei riguardi del sistema. Per le unità di produzione non abilitate alimentate da fonti rinnovabili non programmabili (di seguito: unità FRNP), invece, la citata deliberazione 444/2016/R/EEL (nella versione all'epoca vigente) introduceva analoghe misure di contrasto solo con riferimento alle unità non rilevanti ma con effetto dall'1 gennaio 2017, mentre per le unità rilevanti faceva rinvio a successivo provvedimento.
63. Da tale assetto normativo consegue che, con riferimento alle unità FRNP, la Società si è trovata nella possibilità di continuare, anche per i mesi successivi al luglio 2016, a porre in essere le suddette strategie di programmazione e di trarre i predetti vantaggi economici non dovuti (ciò almeno sino al 31 dicembre 2016 per le FRNP non rilevanti, mentre per le FRNP rilevanti sino all'adozione di una nuova disciplina *ad hoc*). Per questo motivo, la predetta comunicazione delle risultanze istruttorie prospettava, per i mesi successivi a luglio 2016, l'adozione di una misura che prescrivesse alla Società la restituzione di eventuali importi non

dovuti conseguenti a programmazioni non diligenti nei riguardi del sistema, che fossero proseguite:

- per il periodo compreso tra agosto e dicembre 2016, con riferimento alle unità non rilevanti;
 - per il periodo compreso tra agosto 2016 e almeno fino alla fine dell'anno 2017, con riferimento alle unità rilevanti.
64. Ai fini dell'attuazione della predetta misura prescrittiva, la determinazione degli importi da restituire sarebbe stata quantificata da Terna sulla base dei medesimi criteri oggetto dei recuperi relativi al periodo gennaio 2015-luglio 2016, e approvata dall'Autorità con provvedimento.
65. Quanto sopra, ovviamente deve tenere necessariamente in considerazione eventuali sopravvenute modifiche della regolazione di riferimento. A quest'ultimo riguardo, assumono infatti rilievo le modifiche introdotte dall'Autorità con la deliberazione 800/2016/R/EEL, ai sensi della quale, per quel che qui rileva, (i) da un lato, è stata revocata la disciplina applicabile dall'1 gennaio 2017 alle unità FRNP non rilevanti, ma, (ii) dall'altro lato, è stata introdotta, con efficacia prevista a partire dall'1 maggio 2017, una nuova disciplina della determinazione del segno dello sbilanciamento macrozonale, la quale dovrebbe costituire una misura adeguata (sia con riferimento alle unità FRNP rilevanti che non rilevanti) per precludere a programmazioni non diligenti nei confronti del sistema di conseguire benefici economici non dovuti.
66. In conseguenza di tale nuova disciplina, pertanto, la prospettata misura prescrittiva, per il periodo successivo al mese di luglio 2016, diversamente da quanto in precedenza rilevato, dovrebbe riguardare indistintamente tutte le unità FRNP (rilevanti e non rilevanti) per l'intero periodo decorrente dal mese di agosto 2016 e sino all'entrata in operatività della disciplina della determinazione del segno di sbilanciamento di cui alla deliberazione 800/2016/R/EEL.
67. A fronte di quanto sopra, pertanto, e in sintesi, l'ordine alla Società di restituire a Terna gli importi netti indebitamente trattenuti (al fine della loro riattribuzione a beneficio dell'utenza finale), dovrà modularsi con un iter diverso a seconda che si tratti degli:
- (a) importi già verificati nell'ambito del presente procedimento, oppure
 - (b) importi che eventualmente la Società ha conseguito o conseguirà, con riferimento alle unità FRNP nel periodo compreso tra il mese di agosto 2016 e l'entrata in operatività della nuova disciplina della determinazione del segno dello sbilanciamento.
68. La quantificazione degli importi indebiti sarà effettuata da Terna sulla base dei principi di carattere generale declinati nei successivi paragrafi, principi che si ritengono sostanzialmente coerenti con quanto prospettato nell'ambito della comunicazione delle risultanze istruttorie (salvo un aspetto che sarà esplicitato in seguito). Infatti, e in estrema sintesi, la predetta comunicazione chiariva almeno che:

- (a) sotto il profilo sostanziale, Terna debba fare riferimento a soglie di tolleranza che tengano conto delle peculiarità di ciascuna unità di produzione in termini di fonte primaria e localizzazione geografica;
 - (b) sotto il profilo procedurale, l'esito della quantificazione deve avvenire nel rispetto del contraddittorio con la Società (che potrà fornire elementi specifici che ne hanno determinato nel concreto la condotta) e sarà oggetto di specifico provvedimento dell'Autorità.
69. Pertanto, in primo luogo, Terna deve applicare soglie di tolleranza, differenziate per fonte primaria, che rappresentino quel *livello medio di prestazione* che, stando all'attuale prassi degli operatori, costituisce il limite oltre il quale uno sbilanciamento è considerato l'esito di una programmazione non diligente e, quindi, oltre il quale si configurano potenziali sovraremunerazioni per l'utente del dispacciamento.
70. Infatti, il criterio della diligenza, prudenza, perizia e previdenza non è che una codificazione espressa, nell'ambito del contratto di dispacciamento, della generale regola di comportamento che integra e definisce l'oggetto dell'esatto adempimento delle obbligazioni che gli utenti del servizio assumono nei confronti di Terna ai sensi degli articoli 1175, 1176 e 1375 del codice civile. Come noto, si tratta di una clausola generale che trova il suo parametro di misurazione concreta nel livello medio delle pratiche consolidate nel tempo tra gli operatori professionali del settore.
71. Occorre, pertanto, riferirsi ad un'analisi statistica delle *performance* di programmazione di tutti gli utenti del dispacciamento in immissione, diversi dal GSE, effettuata su un periodo di riferimento sufficientemente esteso. Una tale analisi, condotta per gli anni 2015 e 2016, evidenzia le seguenti soglie di tolleranza, differenziate per tipologia di unità di produzione, rappresentative, per ciascuna tipologia, del *livello medio di prestazione* che, stando all'attuale prassi degli operatori, costituisce il limite oltre il quale uno sbilanciamento è considerato l'esito di una programmazione non diligente e, quindi, oltre il quale si configurano potenziali sovraremunerazioni per l'utente del dispacciamento:
- i) 80% per le unità di produzione rilevanti alimentate da fonte eolica;
 - ii) 50% per le unità di produzione rilevanti alimentate da fonte solare fotovoltaica
 - iii) 30% per le unità di produzione rilevanti alimentate da fonte idrica ad acqua fluente;
 - iv) 30% per le unità di produzione non rilevanti diverse dalle unità FRNP; tale soglia, come si nota, risulta coerente e sta alla base della scelta, compiuta con la deliberazione 444/2016/R/EEL di sottoporre (con effetto dall'1 agosto 2016) tale tipologia di unità di produzione alla medesima disciplina prevista per le unità di consumo (per le quali il punto 2 della medesima deliberazione fissa una soglia di tolleranza in misura pari, appunto, al 30%).
72. Rispetto alle considerazioni sopra svolte, deve precisarsi che, il riferimento compiuto ai parametri della deliberazione 444/2016/R/EEL (ma analogo discorso vale anche per i riferimenti compiuti alla deliberazione 800/2016/R/EEL), diversamente da quanto sostenuto dalla Società (cfr. numero *ii*) del paragrafo 12),

non costituisce un tentativo di applicare retroattivamente i parametri e le bande di tolleranza previsti da tale provvedimento. Infatti, tale deliberazione, nell'individuare parametri e bande di tolleranza ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento (peraltro non per tutte le unità di produzione), non fa altro che consolidare parametri e livelli già in essere, codificando quel livello medio di prestazione che, nell'attuale prassi degli operatori, identifica una soglia di tolleranza oltre la quale lo sbilanciamento è ritenuto riconducibile a una programmazione non diligente.

73. Inoltre, infondato appare anche l'argomento della Società secondo il quale il riferimento alla deliberazione 444/2016/R/EEL si porrebbe in contrasto con l'obiettivo, sancito dalla legislazione comunitaria, di realizzare una disciplina degli sbilanciamenti trasparente, neutrale e imparziale (cfr. numero *iii*) del paragrafo 12). In disparte che una tale censura sembra riguardare la deliberazione 444/2016/R/EEL piuttosto che il presente procedimento, in ogni caso, si ribadisce che le soglie di tolleranza sopra individuate con riferimento alle diverse tipologie di unità di produzione non abilitate, non sono il risultato di un'attività arbitraria, opaca e parziale, ma consolidano, per ciascuna tipologia di impianti, i dati acquisiti dall'Autorità nell'osservazione della prassi degli operatori, individuando quel livello medio di prestazione che, attualmente, in tale prassi, costituisce il limite oltre il quale uno sbilanciamento è considerato l'esito di una programmazione non diligente e, quindi, oltre il quale si configurano potenziali sovraremunerazioni per l'utente del dispacciamento.
74. Per quanto riguarda le unità FRNP non rilevanti, occorre ricordare che la deliberazione 444/2016/R/EEL aveva sottoposto anche tale tipologia di unità di produzione alla medesima disciplina prevista per le unità di consumo, in ragione del fatto che, trattandosi di unità non rilevanti, esse possono sfruttare (diversamente da quelle rilevanti) l'effetto di aggregazione commerciale tra fonti. Tale decisione è stata rivista dall'Autorità con la deliberazione 800/2016/R/EEL in quanto ritenuta penalizzante per portafogli caratterizzati da una massiccia presenza di un unico tipo di fonte rinnovabile (in particolare eolica). A fronte di tali considerazioni, pare pertanto ragionevole e proporzionale prevedere che:
- a) nell'ambito del supplemento di istruttoria di cui si dirà al successivo paragrafo 82, la Società abbia facoltà di fornire le informazioni necessarie circa l'effettiva composizione del portafoglio sotteso alle proprie unità FRNP non rilevanti, al fine di individuare una soglia di tolleranza coerente con tale composizione;
 - b) in mancanza delle predette informazioni, si assuma che la suddetta composizione sia diversificata, con la conseguente applicazione di una soglia di tolleranza di misura corrispondente a quella fissata per le unità di consumo (con le quali le unità FRNP non rilevanti erano state equiparate), ossia pari al 30%.
75. In secondo luogo, Terna deve fare riferimento alle sole zone di mercato e ai soli mesi in cui la Società è incorsa, per una determinata tipologia di unità di produzione, in sbilanciamenti eccedenti i parametri di cui ai precedenti paragrafi

71 e 74, traendone un beneficio economico (valutato sulla base del differenziale fra il prezzo di sbilanciamento effettivo applicato alla Società e il relativo prezzo zonale). I criteri puntuali di valutazione e l'elenco dei mesi e delle zone oggetto dei recuperi sono dettagliati nell'*Allegato B* al presente provvedimento.

76. Al riguardo, con riferimento alla prospettata misura prescrittiva relativa alle condotte verificate nell'istruttoria (periodo gennaio 2015 – luglio 2016), l'Autorità intende discostarsi in parte dalla comunicazione delle risultanze istruttorie, circoscrivendo l'ambito di intervento di Terna al solo periodo compreso tra il mese di gennaio 2016 e il mese di luglio 2016.
77. Per quanto attiene al periodo di analisi, la scelta prospettata al punto precedente si giustifica in ragione del fatto che, dalle analisi compiute, emerge che è solo a partire dall'anno 2016 che risultano concentrarsi i maggiori oneri per il sistema (in termini di incremento complessivo del corrispettivo *uplift*) conseguenti alle programmazioni non diligenti oggetto dei procedimenti 342/459/2016/E/EEL. Invece, nel periodo precedente, l'onere complessivo per il sistema risulta molto attenuato e di dimensione contenuta rispetto ai costi amministrativi che dovrebbe sostenere comunque Terna (e quindi il sistema) per il relativo recupero. Quest'ultimo aspetto rende economicamente non conveniente, e quindi inefficiente dal punto di vista dell'azione amministrativa, procedere ai recuperi anche per tutto il 2015.
78. In terzo luogo, quindi, Terna procederà, per le zone di mercato e per i mesi oggetto di valutazione, a ricalcolare i corrispettivi di sbilanciamento effettivo secondo i criteri generali di cui ai successivi paragrafi 79 e 80 e dettagliati, con riferimento alla Società, nell'*Allegato B* al presente provvedimento.
79. In particolare, Terna ricalcherà i corrispettivi di sbilanciamento effettivo ed applicherà per ciascuna zona, per ciascun mese e per ciascuna tipologia di unità di produzione con riferimento ai quali la condotta della Società sia risultata non diligente, il minore tra:
 - i) il corrispettivo complessivo mensile ottenuto valorizzando a prezzo zonale MGP tutti gli sbilanciamenti effettivi orari eccedentari le soglie di tolleranza differenziate per le fonti sopra citate, mantenendo invece la regolazione vigente (quindi senza ulteriore conguaglio) per tutti gli sbilanciamenti effettivi rientranti all'interno della soglia;
 - ii) il corrispettivo complessivo mensile ottenuto valorizzando a prezzo zonale del MGP tutti gli sbilanciamenti effettivi orari.

Terna procederà in tal modo con riferimento a tutti i periodi orari rilevanti, inclusi nei mesi sopra indicati (indipendentemente dal segno dello sbilanciamento aggregato zonale e dall'effettivo stato del sistema). In altre parole, il comportamento non diligente tenuto dalla Società viene sterilizzato dal punto di vista della valorizzazione degli sbilanciamenti e liquidato come se i volumi conseguenti alla programmazione non diligente fossero stati acquisiti o ceduti direttamente sul MGP. Allo stesso tempo si garantisce alla Società che il corrispettivo così rideterminato non sia penalizzante rispetto a quello

corrispondente alla valorizzazione a prezzo zonale di tutti gli sbilanciamenti effettivi.

80. Il calcolo sarà effettuato separatamente per ciascuna zona, ciascun mese e ciascuna tipologia di unità di produzione. Ciò consente di compensare fra loro su base mensile e su base zonale i benefici maturati dalla Società in esito a comportamenti non diligenti (maggiori ricavi per sbilanciamenti positivi o minori costi per sbilanciamenti negativi) con le eventuali perdite sofferte dalla medesima sempre in esito a comportamenti non diligenti (minori ricavi per sbilanciamenti positivi o maggiori costi per sbilanciamenti negativi). La Società sarà, pertanto, chiamata a restituire la sola posizione netta relativa a ciascuna tipologia di unità di produzione (che è correlata ai dati di natura economica già comunicati alla Società nell'ambito delle risultanze istruttorie), ossia l'effettivo beneficio che essa ha tratto in quel dato mese e in quella data zona per quella data tipologia produttiva, determinato come il minor valore tra il beneficio derivante dagli sbilanciamenti eccedentari le soglie di tolleranza differenziate per fonte e il beneficio in eccesso rispetto alla valorizzazione a prezzo zonale dello sbilanciamento mensile zonale.
81. In quarto luogo, sotto il profilo più propriamente procedurale, l'Autorità intende assicurare alla Società la massima garanzia del contraddittorio nella determinazione degli importi da restituire, consentendole una interazione diretta con la medesima Autorità e i suoi Uffici, più efficace rispetto a quella mediata da Terna come prefigurata nella comunicazione delle risultanze istruttorie. Ciò anche in ragione del fatto che l'attività di calcolo di Terna prevista dall'Allegato B è un'attività in tutto vincolata (con la conseguenza che la Società è in grado di prevedere da sé quali saranno gli esiti del calcolo da parte di Terna).
82. Pertanto, l'Autorità intende riconoscere alla Società la facoltà di presentare direttamente ai suoi Uffici nuovi elementi utili per valutare la sua posizione e/o la sua condotta alla luce dei criteri sopra elencati, ivi incluse informazioni dettagliate sulla composizione del portafoglio delle unità FRNP non rilevanti al fine di definire per tali unità di produzione una soglia di tolleranza puntuale coerente con l'effettiva attività svolta dalla Società. A tal fine, tali elementi devono pervenire, a pena di decadenza, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento. L'Autorità deciderà con provvedimento, confermando ovvero modificando i criteri di calcolo di cui all'Allegato B e definendo, se ritenuto opportuno stante gli elementi forniti, una soglia di tolleranza specifica per le unità FRNP non rilevanti.
83. Terna procederà quindi alla quantificazione definitiva degli importi dovuti dalla Società e alla liquidazione delle relative partite economiche nell'ambito della sessione SEM2 di cui al TIS, che si svolgerà nell'anno 2017 (liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo del mese di agosto 2017).
84. Le indicazioni fornite ai precedenti paragrafi 79 e 80 riguardano i criteri di calcolo elencati nell'Allegato B con particolare riferimento alla misura prescrittiva

relativa agli sbilanciamenti già accertati nell'ambito del procedimento, come rappresentati nel medesimo allegato, relativi cioè sino al mese di luglio 2016.

85. Con riferimento, invece, alla misura prescrittiva avente a oggetto la restituzione degli importi indebiti eventualmente conseguiti per condotte compiute, con riferimento alle unità FRNP per il periodo decorrente dal mese di agosto 2016 e fino all'entrata in operatività della nuova disciplina sul segno del bilanciamento (introdotta con la deliberazione 800/2016/R/EEL), Terna:
- a) sulla base dei dati relativi agli sbilanciamenti rilevati in tale periodo, effettuerà il relativo calcolo applicando i criteri dettagliati nell'*Allegato B* al presente provvedimento, come eventualmente confermati o modificati dall'Autorità ai sensi del precedente paragrafo 82;
 - b) trasmetterà l'esito dell'attività di cui alla precedente lettera (a) all'Autorità e alla Società, entro 30 giorni dalla disponibilità di tutti i dati necessari.
86. Sugli esiti delle attività compiute da Terna ai sensi del precedente paragrafo 85, la Società può presentare memorie e documenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera b) di detto paragrafo. L'Autorità si pronuncerà con proprio provvedimento entro i 60 giorni successivi. Terna procederà quindi alla quantificazione definitiva degli importi dovuti dalla Società e alla liquidazione delle relative partite economiche nell'ambito della sessione di aggiustamento che verrà identificata nel provvedimento di cui al periodo precedente.

D. Valutazione dei potenziali abusi di mercato ai sensi del REMIT

87. La deliberazione 342/2016/E/EEL aveva ipotizzato che le condotte di programmazione non diligente potessero configurarsi, oltre che come possibili violazioni del sopra richiamato articolo 14, comma 6, della deliberazione 111, anche come potenziali condotte manipolative ai sensi dell'articolo 5 del REMIT, in ragione degli effetti o dei segnali inviati (o suscettibili di inviare) sull'offerta, la domanda o il prezzo di prodotti energetici all'ingrosso. Al riguardo, peraltro, la citata deliberazione aveva anche evidenziato che una valutazione in tal senso sarebbe stata possibile solo in occasione della conclusione del presente procedimento.
88. Sebbene la qualificazione delle condotte della Società alla luce del REMIT costituisca un profilo logicamente distinto dagli aspetti oggetto del presente provvedimento (che sono invece relativi alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di misure prescrittive), si ritiene tuttavia opportuno precisare sin d'ora, anche al fine di fornire un quadro certo e chiaro a tutti gli operatori coinvolti che, in esito agli approfondimenti svolti, l'Autorità valuta che non sussistano i presupposti per l'integrazione della violazione della suddetta fattispecie prevista dal REMIT. Infatti, le condotte di programmazione non diligenti messe in atto dalla Società non integrano i presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi del REMIT in quanto non risultano, singolarmente, aver alterato i prezzi di mercato, pur avendo influito, come si è visto, sulla determinazione degli oneri di dispacciamento trasferiti alla clientela finale che è

l'oggetto del presente provvedimento prescrittivo e dell'eventuale avvio di un procedimento sanzionatorio per violazione della disciplina del dispacciamento.

RITENUTO CHE:

- sia necessario adottare, nei confronti della Società, la misura prescrittiva descritta alla precedente sezione C a ristoro dei consumatori i cui diritti risultano lesi, con facoltà per la Società di inviare ulteriori elementi utili nei termini sopra precisati;
- sia altresì necessario dare mandato al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni di valutare gli elementi sinora acquisiti con riferimento alle strategie di programmazione adottate dalla Società (nel periodo gennaio 2015-luglio 2016) ai fini dell'eventuale avvio di procedimenti sanzionatori per la sola violazione della regolazione dell'Autorità (in particolare del comma 14.6 della deliberazione 111);
- sia inoltre opportuno precisare sin d'ora che, laddove sia avviato il procedimento di cui al precedente punto, il tempestivo adempimento della misura prescrittiva da parte della Società sarà positivamente valutato in sede di quantificazione della eventuale sanzione;
- in ragione della numerosità dei soggetti coinvolti nei procedimenti avviati con la deliberazione 342/2016/E/EEL e della delicatezza dei temi trattati, in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione 177/2017/E/EEL, sia opportuno differire la pubblicazione dell'Allegato A al presente provvedimento, recante l'indicazione della ragione sociale della Società, al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL

DELIBERA

1. di ordinare, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, alla Società identificata nell'Allegato A al presente provvedimento, di restituire a Terna al fine del ristoro per la generalità dell'utenza elettrica:
 - a) secondo i criteri e le modalità definite ai successivi punti da 2 a 5, gli importi corrispondenti al beneficio indebito conseguito per effetto della strategia di programmazione non diligente adottata dalla Società nel periodo compreso tra gennaio e luglio 2016, come meglio precisata in motivazione;
 - b) secondo i criteri e le modalità definite ai successivi punti da 6 a 8, gli eventuali importi corrispondenti al beneficio indebito eventualmente conseguito per effetto di eventuali strategie di programmazione non diligente adottate dalla Società, con riferimento alle sue unità FRNP, per il periodo decorrente dal mese di agosto 2016 sino all'entrata in operatività della nuova disciplina del

segno dello sbilanciamento macrozonale previsto dalla deliberazione 800/2016/R/EEL;

2. di prevedere che Terna quantifichi gli importi, di cui al punto 1, lettera (a), sulla base dei criteri definiti nell'Allegato B al presente provvedimento, che recepisce quanto già precisato in motivazione o, qualora la Società si avvalga della facoltà di cui al punto 3, come in seguito rivisti secondo quanto previsto al punto 4;
3. di riconoscere, alla Società, la facoltà di trasmettere all'Autorità, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell'Allegato B al presente provvedimento, ivi incluse informazioni puntuali sulla composizione del proprio portafoglio di unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
4. responsabile del procedimento relativo alla valutazione degli eventuali elementi trasmessi dalla Società ai sensi del precedente punto 3, è il Direttore della Direzione Mercati all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale; l'Autorità, entro il termine ordinario di successivi 60 giorni, si esprime con proprio provvedimento sugli eventuali elementi inviati dalla Società, confermando ovvero modificando l'Allegato B al presente provvedimento;
5. di prevedere che Terna proceda alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento di cui al punto 1, lettera (a), determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B come confermato ovvero modificato ai sensi del punto 4, nell'ambito della sessione SEM2 di cui al TIS prevista per l'anno 2017 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di agosto 2017);
6. di prevedere che, ai fini della quantificazione degli importi di cui al punto 1, lettera (b), Terna, entro 30 giorni dalla definizione delle partite economiche del *settlement* mensile relative all'ultimo mese del periodo di riferimento, trasmetta all'Autorità e alla Società i dati relativi agli sbilanciamenti delle unità FRNP nella titolarità di quest'ultima, registrati nello stesso periodo di riferimento, prospettando una prima quantificazione degli importi risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'Allegato B come confermato ovvero modificato ai sensi del punto 4;
7. di riconoscere alla Società la facoltà di trasmettere all'Autorità, entro il termine decadenziale di 30 giorni dal ricevimento dei dati di cui al precedente punto 6, elementi o memorie; l'Autorità, entro il termine ordinario di successivi 60 giorni, si esprime con proprio provvedimento sugli eventuali elementi inviati dalla Società, approvando i calcoli compiuti da Terna, ovvero impartendo a quest'ultima ulteriori indicazioni;
8. di dare mandato al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni di valutare gli elementi acquisiti con riferimento alle strategie di programmazione adottate dalla Società ai fini dell'eventuale avvio di procedimenti sanzionatori per violazione della regolazione dell'Autorità (in particolare del comma 14.6 della deliberazione 111) con riferimento alle condotte tenute dalla Società nel periodo gennaio 2015 – luglio 2016;
9. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;

10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

18 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni